



CITTA' DI VIBO VALENTIA

SETTORE AMBIENTE

**REGOLAMENTO
CENTRO DI RACCOLTA
COMUNALE RIFIUTI**

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 20 del 07/06/2021)



Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento determina i criteri per un ordinato e corretto utilizzo dei Centri di Raccolta Comunali disciplinandone l'accesso e le modalità di conferimento dei rifiuti ai sensi del D.M. 13 Maggio 2009 relativo alla “Modifica del decreto 8 Aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche”.

Art. 2 – Gestione e responsabilità del servizio

1. La gestione ordinata e corretta dei CRC si basa su due cardini fondamentali ovvero lo svuotamento quanto più veloce e continuo dei rifiuti raccolti ed il mantenimento di condizioni igienico-ambientali adeguate.
2. Il Responsabile dei Centri di Raccolta è la società incaricata dal Comune per i servizi di raccolta e trasporto rifiuti (che in seguito chiameremo Gestore/Appaltatore).
3. L'Appaltatore, soggetto gestore del centro, nominerà un Responsabile Tecnico per il centro di raccolta, il quale dovrà garantire il coordinamento tecnico e amministrativo dell'attività, in conformità alle prescrizioni dei regolamenti comunali di cui all'art. 198 del D. Lgs. n. 152/2006 e alla normativa vigente in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro.
4. Il Gestore sovrintende al corretto funzionamento del Centro di Raccolta, coordinando la gestione dello stesso e svolgendo tutte le funzioni demandategli dal presente Regolamento.
5. Ogni CRC sarà presidiato per l'intero turno, da addetti che avranno ricevuto istruzioni:
 - un addetto all'accettazione rifiuti, campionamento e FIR, materiale in uscita, tenuta registri c/s, controlli, ecc.;
 - un addetto al CRC per la movimentazione dei rifiuti, pulizia aree centro di raccolta, ecc.
6. Il soggetto Gestore è obbligato a:
 - trasmettere, su richiesta, agli enti di programmazione e di controllo i dati relativi ai rifiuti in ingresso ed in uscita dal centro di raccolta;
 - ricevere comunicazione da parte del gestore dell'impianto di destinazione dei rifiuti in uscita dal centro di raccolta la successiva destinazione delle singole frazioni merceologiche del rifiuto;
 - a codificare procedure di controllo ambientale sulle singole matrici ambientali con relative tipologie di analisi ambientali, tempistiche e standard di laboratorio, istituendo idoneo registro dei controlli a disposizione degli organi di controllo, al fine di prevenire qualsiasi modificazione dell'ambiente conseguente all'attività;
 - a istituire ed annotare su apposito registro di conduzione eventuali mal funzionamenti degli impianti e comunicarli tempestivamente all'Amministrazione comunale;
 - a gestire i rifiuti nel rispetto degli obblighi istituiti attraverso il sistema di tracciabilità dei rifiuti in vigore.

Art. 3 – Operatori

1. Sono operatori del Centro i soggetti incaricati dal Gestore, opportunamente formati ed informati, per la custodia e la manutenzione del Centro di Raccolta, nonché per il controllo durante la fase di conferimento dei rifiuti da parte dell'utenza e per il corretto utilizzo di tutti gli impianti, presidi e attrezzature presenti nel CRC.
2. Gli operatori del Centro devono dare indicazioni circa la corretta differenziazione dei rifiuti conferiti e garantire la qualità stessa della differenziazione e pertanto la sorveglianza ed il presidio per l'intero turno di apertura.
3. Gli operatori del Centro devono garantire il rispetto di tutte le norme previste dal presente regolamento e pertanto devono:

- a) richiedere, a chiunque abbia intenzione di conferire i propri rifiuti presso il Centro di Raccolta, documento di identità in modo da verificarne i requisiti per l'accesso di cui al successivo art. 4;
- b) verificare la rispondenza del rifiuto conferito all'elenco dei materiali conferibili da parte dell'utenza domestica del Comune di riferimento;
- c) provvedere alla pulizia del centro e dell'area di raggruppamento nonché alla manutenzione ordinaria delle attrezzature, dei contenitori dei rifiuti, della recinzione perimetrale e del verde al fine di minimizzare l'impatto visivo dell'impianto, dei locali di servizio e degli uffici dedicati alle attività del personale;
- d) registrare le generalità e la targa del mezzo dell'utente che accede al Centro, nonché i rifiuti conferiti per finalità statistiche e/o di controllo;
- e) controllare che i rifiuti vengano scaricati in modo corretto in base alla tipologia;
- f) segnalare direttamente al Responsabile del Centro ogni eventuale infrazione o inosservanza alle presenti norme da parte di chiunque;
- g) negare l'assenso allo scarico per quel rifiuto che non presenti caratteristiche adeguate all'avvio al recupero cui dovrà essere destinato;
- h) non consentire l'accesso ai veicoli qualora se ne ravvisi la necessità, così come specificato nel successivo art. 4 comma 2;
- i) gestire le procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso, per quanto concerne le sole utenze non domestiche, e in uscita al fine della impostazione dei bilanci di massa o bilanci volumetrici, entrambi sulla base di stime in assenza di pesatura, attraverso la compilazione, eventualmente su supporto informatico, di uno schedario numerato progressivamente e conforme ai modelli di cui agli allegati Ia e Ib al DM citato;
- j) coordinarsi con gli operatori addetti al trasporto dei rifiuti negli impianti di recupero o smaltimento al fine di rispettare le limitazioni temporali di sosta dei rifiuti;
- k) segnalare tempestivamente eventuali anomalie e disfunzioni al fine di consentire eventuali operazioni di manutenzione straordinaria.

Le attività amministrative e di accettazione e controllo dei rifiuti verranno svolte all'interno di locali idonei uffici (accettazione e direzione).

Art. 4 – Accesso – Soggetti autorizzati (utenti) – Modalità

1. Sono autorizzati ad accedere ed a conferire rifiuti solo i seguenti soggetti:
 - a) le persone fisiche iscritte a ruolo, residenti, domiciliate o comunque detentrici anche a tempo determinato di locali nel Comune di Vibo Valentia;
 - b) le persone giuridiche iscritte a ruolo, con sede nel Comune di Vibo Valentia, limitatamente ai rifiuti di tipo urbano (escluso, quindi, quelli speciali non assimilati o comunque derivanti da lavorazioni artigianali e industriali da smaltirsi in proprio) nel rispetto di quanto previsto all'art. 193 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Le imprese (utenze non domestiche) devono essere munite di apposito formulario d'identificazione rifiuti, redatto in quattro copie, ad esclusione del caso di trasporto di rifiuti non pericolosi in quantità inferiore a trenta chili o trenta litri. Il formulario deve essere debitamente sottoscritto dal destinatario, per accettazione dei rifiuti conferiti, all'atto di ingresso del mezzo di trasporto nel Centro di Raccolta. Ai fini del trasporto dei propri rifiuti, le imprese (utenze non domestiche) devono essere iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali della Camera di Commercio.
 - c) il gestore comunale del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani per l'espletamento di tutte le attività previste dal presente regolamento;
2. L'accesso con automezzi all'interno del Centro di Raccolta è regolato dal Gestore del Centro al fine di non creare eccessivo affollamento e per un più tranquillo e corretto controllo delle operazioni di scarico.
3. L'accesso all'utenza è consentito solo durante gli orari ed i giorni stabiliti per l'apertura del

Centro.

4. L'accesso fuori dai giorni e dagli orari prestabiliti è permesso esclusivamente agli operatori del servizio, salvo espressa autorizzazione del Gestore del Centro.
5. Si delimiteranno dei percorsi accessibili all'utenza (segnaletica orizzontale/verticale).
6. Durante la sosta dei mezzi lungo la strada antecedente l'ingresso del centro l'autista deve mantenere un comportamento corretto, evitando di gettare dal finestrino carta, bottiglie o qualsiasi altro tipo di rifiuto; dovrà inoltre controllare che il proprio mezzo non perda liquidi di qualunque tipo.
7. Gli automezzi conferenti, prima di accedere all'area ed effettuare lo scarico devono comunque:
 - Procedere a passo d'uomo;
 - Rispettare gli ordini impartiti dal personale d'impianto addetto alla sorveglianza;
 - Presentare la documentazione di viaggio,
 - Procedere a passo d'uomo all'interno del piazzale dove i rifiuti devono essere scaricati (il punto esatto verrà indicato dal personale d'impianto presente) e immediatamente verranno movimentati per essere stoccati nelle aree idonee.

I CRC dovranno avere una gestione informatizzata tale da consentire all'operatore di:

- Ricercare l'utenza nel database: attraverso la lettura del codice tessera mediante lettore barcode è possibile recuperare tutta l'anagrafica del cittadino che sta conferendo. È possibile identificare il cittadino anche recuperando la relativa anagrafica digitando i dati manualmente.
 - Tracciare il conferimento: dopo aver riconosciuto l'utenza, è possibile effettuare il conferimento dei rifiuti, eventualmente multiplo, distinguendoli per tipologia. Ad ogni conferimento, il Gestore può associare un punteggio collegato direttamente al peso del rifiuto conferito. Tale punteggio può essere utilizzato dall'Amministrazione al fine di riconoscere, ad esempio, un premio all'utenza che si è dimostrata virtuosa.
 - Rilasciare la stampa di una ricevuta: terminato il conferimento viene rilasciata una ricevuta contenente il dettaglio del conferimento e l'eventuale punteggio accumulato.
 - Tracciare operazioni di scarico dei rifiuti dai Centri di Raccolta: i Centri di Raccolta Comunale nella loro gestione prevedono il ritiro dei rifiuti accumulati affinché possano essere destinati agli impianti. Questa operazione viene tracciata attraverso il software previa indicazione del quantitativo e della frazione in uscita dal centro.
 - Stampare gli Allegati 1A e 1B, il Formulario e il Registro di Carico e Scarico previsti per legge.
- A seconda delle operazioni che vengono effettuate nel centro di raccolta, la normativa prevede la redazione di particolare documentazione allegata. L'Allegato 1A viene automaticamente compilato e generato dal software nel momento in cui vi è il conferimento di un qualsiasi rifiuto da parte di un'Utenza Non Domestica. L'Allegato 1B viene automaticamente compilato e generato dal software ogni volta che vi è uno scarico di un rifiuto dal centro verso l'impianto.
- A seconda del quantitativo di rifiuto conferito presso il Centro Comunale di Raccolta, visualizzare in ogni momento la giacenza residua di ogni tipologia di rifiuto, oltre a monitorare il periodo stesso di giacenza, al fine di rispettare le normative che regolano la massima permanenza temporale del rifiuto nel centro.

Ogni CRC, oltre all'addetto alla movimentazione rifiuti, pulizia aree, ecc. sarà presidiato da un addetto all'utilizzo del software, all'accettazione rifiuti, campionamento e FIR, materiale in uscita, tenuta registri c/s, controlli, ecc..

8. Scarico e controllo nel centro di raccolta

Durante le operazioni di scarico sarà obbligatorio:

- Accertarsi che nel raggio d'azione dell'automezzo non vi siano persone e/o altri mezzi in movimento;
- Verificare che nella zona di scarico ci sia esclusivamente l'autista del mezzo;
- Prestare attenzione ai mezzi operativi in circolazione, dando a questi la precedenza e segnalando se necessario la propria presenza.
- Non Fumare nella zona di scarico rifiuti. Gli utenti/conferenti saranno ritenuti responsabili nei

confronti del gestore dell'impianto e delle competenti autorità per conferimenti di rifiuti aventi natura diversa da quella indicata nelle schede di omologa, nel contratto e nel formulario.

I contenitori o i serbatoi fissi o mobili possederanno adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, nonché sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento.

I rifiuti liquidi devono saranno depositati, in serbatoi o in contenitori mobili (p.es. fusti e cisternette) dotati di opportuni dispositivi antitraboccamento e contenimento, al coperto.

Le manichette e i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne sono mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente del rifiuto contenuto, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose.

Il deposito degli oli minerali usati deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 95/1992 e succ. mod., e al DM 392/1996 (ved. apposito paragrafo nella presente relazione).

Il deposito degli accumulatori sarà effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse (ved. apposito paragrafo nella presente relazione).

I rifiuti pericolosi, nonché i rifiuti in carta e cartone saranno protetti dagli agenti atmosferici.

In caso di sversamenti accidentali di rifiuti pericolosi, il personale addetto alla gestione deve prontamente intervenire mediante l'impiego di soluzioni tampone e/o materiali assorbenti e provvedere altresì alla pulizia dell'area interessata, utilizzando, se del caso, copri tombini.

In caso di incendio, il personale addetto dovrà tempestivamente intervenire e richiedere contestualmente il pronto intervento dei Vigili del Fuoco. Il gestore, avendo preventivamente formato il proprio personale, predisporrà opportuno piano di emergenza e da adottare in caso di incendio.

I rifiuti infiammabili, in quantità limitate, saranno depositati in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Quando i cassoni e/o contenitori risultano pieni per non più dell'80 % del loro contenuto è organizzato il trasporto ad impianto. In ogni caso le frazioni devono essere avviate a recupero entro i tempi limite previsti dalle vigenti normative di settore.

Non potranno essere mai stoccati, quantitativi superiori a quanto stabilito per ogni categoria o attività dal D.P.R. 151/11 e s.m.i. .

Al fine di non superare i limiti di cui ai commi precedenti il Gestore è tenuto a garantire un costante svuotamento dei contenitori in cui vengono conferiti i rifiuti.

I rifiuti dovranno essere pertanto velocemente essere messi in uscita e nel caso, al raggiungimento dell'80 % delle quantità limite saranno inibiti ulteriori raccolte sino all'uscita di quelle all'interno del CRC.

Il Responsabile Tecnico per il centro di raccolta, dovrà garantire quanto sopra. In alternativa, ad onere e responsabilità del gestore del CRC dovrà essere garantito idoneo ed efficiente sistema antincendio.

Il Responsabile del Centro di Raccolta è tenuto a verificare, avendo cura di comunicare previamente in un tempo congruo e per iscritto ai referenti dell'azienda cui fa capo e all'Amministrazione, ed ai fini del relativo rinnovo, le scadenze delle revisioni delle attrezzature e strumenti utilizzati all'interno del centro stesso (estintori, sistema di pesatura, attrezzatura per la movimentazione dei rifiuti ed altro). In difetto di revisione dette attrezzature non possono essere utilizzate e dovranno essere sostituite con altre revisionate. Qualora non si provveda in tal senso Responsabile del Centro di Raccolta è tenuto a disporre la chiusura del Centro dandone contestualmente ed immediata comunicazione al Comune che valuterà le ragioni giustificative al fine di esercitare tutte le azioni di natura contrattuale ed extracontrattuale a tutela dell'ente.

Verranno adottate procedure per evitare di accatastare rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per la integrità delle stesse apparecchiature. I RAEE saranno depositati secondo i raggruppamenti di cui all'Allegato 1 del DM 185/2007.

I recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno del centro di raccolta e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, saranno sottoposti a trattamenti idonei a consentire le nuove utilizzazioni.

La gestione delle apparecchiature contenenti PCB avverrà ai sensi D.Lgs. 209/99 e s.m.i..

La gestione degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti avverrà in conformità all'art. 233 del Dlgs 152/2006 (attribuzione al consorzio nazionale).

Anche la gestione dei RAEE, delle batterie esauste al piombo, degli imballaggi, ecc. avverrà con adesione a consorzi nazionali.

Tutti i rifiuti verranno gestiti come previsto nei modi e nei tempi stabiliti dalla normativa vigente (D.Ls. 152/2006 e s.m.i.).

La destinazione di tali rifiuti prodotti, ma anche quelli in stoccaggio avverrà con successivo avvio in altri impianti autorizzati presenti nel territorio, preferendo ovviamente quelli di prossimità e che effettuano operazioni di recupero finale.

Art. 5 – Orario di apertura

1. Il Centro di Raccolta dovrà prevedere un orario di apertura funzionale alle esigenze delle utenze, nel rispetto degli accordi tra le Amministrazioni ed il Gestore delle raccolte o del Centro.
2. L'orario di apertura e le eventuali modifiche dovranno essere rese note dal Gestore del Centro mediante:
 - a) cartello apposto in loco;
 - b) comunicazione in rete attraverso il sito internet;
 - c) ogni altro mezzo di comunicazione ritenuto utile.
3. Ogni anno il Gestore comunica al Comune, in funzione delle festività, l'orario di apertura del Centro garantendo l'orario minimo di apertura settimanale previsto.

Art. 6 – Tipologia di rifiuti accoglibili

1. Possono essere conferite, con le limitazioni di cui al presente articolo ed al successivo art.4-punto 8, le seguenti tipologie di rifiuti:
 1. imballaggi in carta e cartone (CER 15.01.01);
 2. imballaggi in plastica (CER 15.01.02);
 3. imballaggi in legno (CER 15.01.03);
 4. imballaggi in metallo (CER 15.01.04);
 5. imballaggi in materiali compositi (CER 15.01.05);
 6. imballaggi in materiali misti (CER 15.01.06);
 7. imballaggi in vetro (CER 15.01.07);
 8. imballaggi in materia tessile (CER 15.01.09);
 9. contenitori T/FC (CER 15.01.10* e 15.01.11*);
 10. filtri dell'olio (CER 16.01.07);
 11. componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce

- 16.02.15* (limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche) (CER 16.02.16);
12. rifiuti di carta e cartone (CER 20.01.01);
 13. rifiuti in vetro (CER 20.01.02);
 14. abiti e prodotti tessili (CER 20.01.10 e 20.01.11);
 15. prodotti fotochimici (CER 20.01.17*);
 16. pesticidi (CER 20.01.19*);
 17. tubi fluorescenti (CER 20.01.21*);
 18. RAEE (CER 20.01.23*, 20.01.35* e 20.01.36);
 19. olii e grassi commestibili (CER 20.01.25);
 20. detergenti contenenti sostanze pericolose (CER 20.01.29*);
 21. detergenti non pericolosi (CER 20.01.30);
 22. farmaci (CER 20.01.31* e 20.01.32);
 23. batterie ed accumulatori di cui alle voci 16.06.01*, 16.06.02* e 16.06.03* (provenienti da utenze domestiche) (CER 20.01.33*);
 24. batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20.01.33* (CER 20.01.34);
 25. rifiuti legnosi (CER 20.01.37* e 20.01.38);
 26. rifiuti plastici (CER 20.01.39);
 27. rifiuti metallici (CER 20.01.40);
 28. rifiuti prodotti dalla pulizia di camini (solo se provenienti da utenze domestiche) (CER 20.01.41);
 29. altri rifiuti non biodegradabili (CER 20.02.03);
 30. ingombranti (CER 20.03.07);
 31. cartucce toner esauste (CER 20.03.99);
 32. toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08.03.17* (provenienti da utenze domestiche) (CER 08.03.18);
 33. rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e) del decreto legislativo n. 152/06 e ss. mm. ii.

Non possono essere conferiti scarti di produzioni industriali e artigianali e rifiuti di imballaggi terziari o comunque rifiuti non assimilabili agli urbani per qualità e quantità

2. Il Gestore del Centro, in ragione di aspetti organizzativi, può ridurre la tipologia dei rifiuti accoglibili di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
3. Ogni contenitore/scarrabile collocato a servizio dell'utenza deve prevedere esplicita cartellonistica che evidenzia le tipologie di rifiuto conferibili ed il codice CER.
4. I rifiuti ingombranti saranno depositati in posizione verticale, non impilati gli uni sugli altri e stoccati in modo distinto e ben ordinato secondo tipologia omogenea (metallici, non metallici,

etc.) in modo da facilitare il successivo trasporto.

Sarà presa dal Gestore del Centro di Raccolta ogni idonea misura per garantire il contenimento di polveri e di odori, ogni tipologia di rifiuto dovrà essere raccolta per come previsto dalla normativa vigente. Entro sei mesi dall'entrata in esercizio dell'impianto, dovrà essere effettuata idonea indagine fonometrica conforme ai dettami di legge vigente.

Il centro di raccolta sarà disinfestato periodicamente (con cadenza almeno mensile e comunque secondo le indicazioni da concordare con l'autorità sanitaria) e saranno rimossi "giornalmente" i rifiuti che si dovessero trovare depositati all'esterno degli scarrabili o sul perimetro esterno del centro. I cassoni/contenitori con materiale sporco o suscettibile di emanazione di odori dovranno essere mantenuti coperti con idoneo sistema di copertura.

In entrambi i CRC non è consentito ricevere i seguenti rifiuti:

- Frazione organica umida (codice Cer 20 01 08 e 20 03 02);
 - Pneumatici fuori uso (CER 16.01.03);
 - Sfalci e potature (CER 20.02.01);
 - Terra e roccia (CER 20.02.02);
 - Gas in contenitori a pressione (limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico) (CER 16.05.04* e 16.05.05);
 - Solventi (CER 20.01.13*) - Acidi (CER 20.01.14*) - Sostanze alcaline (CER 20.01.15*);
 - Olii e grassi minerali esausti (CER 20.01.26*).
- Altre tipologie di rifiuti che, anche se ammesse dal DM 13 maggio 2009, siano espressamente vietate dall'amministrazione comunale.

E' ammissibile, solo per le utenze domestiche, esclusivamente nel CRC di località Aeroporto conferire in piccole quantità:

- Inerti: Miscugli di scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17.01.06* (CER 17.01.07) e rifiuti misti diverse da quelli di cui alle voci 17.09.01*, 17.09.02* e 17.09.03* (CER 17.09.04) solo se provenienti da civili abitazioni, da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione per il quantitativo massimo di 15 kg/abitante/anno;
- Vernici, inchiostri, adesivi e resine (CER 20.01.27*) (max 3 barattoli/contenitori da piccoli interventi eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione vuoti sporchi di vernice).

Possono essere comunque conferiti rifiuti urbani e assimilati solo in quantità compatibili con le potenzialità organizzative e la capacità ricettiva del Centro di Raccolta.

La quantità massima dei rifiuti che potrà essere temporaneamente raccolta nel Centro non deve superare i limiti previsti dal D.P.R. n. 151 del 01/08/2011 ai fini della non obbligatorietà del Certificato di Prevenzione Incendi.

Per le frazioni che generano costi di smaltimento a carico del Comune sarà richiesto un contributo all'utenza pari alla spesa/costo occorrente per il conferimento presso impianti autorizzati.

Entrambi i CRC sono ad uso esclusivo delle utenze "domestiche" e "non domestiche" e pertanto il Gestore non può utilizzarli per portare rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata porta a porta calendarizzata (organico, plastica/metalli, carta, vetro). Le utenze cittadine non possono utilizzare il CRC per le frazioni settimanalmente calendarizzate, plastica/metalli, carta e vetro tranne che in caso di singole particolari necessità che dovranno essere autocertificate su apposita istanza consegnata al Gestore in duplice copia e autorizzate. Non rientrano in questa casistica eventuali problematiche agli impianti o legate a disservizi della ditta appaltatrice.

Verrà agevolato, come previsto da regolamento comunale, il conferimento delle utenze non domestiche al centro di raccolta, permettendo il trasporto senza formulario (vedi allegato Ia del DM 8 aprile 2008) e senza iscrizione all'Albo Gestori come conto proprio, facendo ricadere questa fase di trasporto in una normale attività di conferimento, paragonabile al trasporto ad un cassonetto.

Art. 7 – Limitazione temporanea all'accesso

1. Il Gestore del Centro può limitare o differire i conferimenti per ragioni tecniche o gestionali contingenti, previa comunicazione al Comune.

Art. 8 – Modalità di conferimento rifiuti assimilati

1. I conferimenti dei rifiuti assimilati al Centro di Raccolta (ai sensi dell'art. 193 comma 4 del D.Lgs. 152/2006) potranno avvenire senza compilazione del formulario solo se il produttore (ente o impresa) di rifiuti non pericolosi effettui in modo occasionale e saltuario il trasporto dei propri rifiuti, purché il quantitativo trasportato non ecceda trenta chilogrammi o trenta litri.
2. In caso di trasporto di rifiuti assimilati con il formulario, lo stesso deve essere annotato sulla "scheda rifiuti conferiti" individuata nell'allegato Ia, paragrafo 6, D.M. Ambiente 8 Aprile 2008 e s.m.i.

Art. 9 – Conferimento inerti e RAEE

1. I materiali riconducibili a miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* (codice CER 17 01 07) ed i rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03* (codice CER 17 09 04) derivanti da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione potranno essere conferiti al Centro nel rispetto dei limiti di cui all'Art.6.
2. Il Centro di Raccolta è di supporto alla raccolta dei rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE), in attuazione a quanto previsto dal Decreto Legislativo 14 marzo 2014 n. 49 "Attuazione della Direttive 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)", deve garantire la suddivisione dei RAEE in maniera conforme ai Raggruppamenti di cui al D.M. n.185 del 25 settembre 2007 ed adottare tutte le precauzioni operative in modo tale da preservarne l'integrità.

Art. 10 – Obblighi all'utenza

1. Gli utenti sono obbligati a:
 - a) rispettare tutte le norme del presente Regolamento, le eventuali osservazioni ed i consigli impartiti dagli operatori del servizio;
 - b) mostrare la carta di identità agli addetti del Centro, prima di conferire i rifiuti;
 - c) accedere secondo le modalità di accesso di cui all'art. 4;
 - d) effettuare preliminarmente la differenziazione dei rifiuti da conferire;
 - e) conferire i rifiuti negli appositi contenitori;
 - f) raccogliere eventuali rifiuti caduti sul piazzale del Centro di Raccolta durante le operazioni di scarico.

Art. 11 – Divieti

1. Presso il Centro di Raccolta è severamente vietato:
 - a) accedere e conferire rifiuti da parte di soggetto non autorizzato;
 - b) accedere con modalità diverse da quelle prescritte;
 - c) depositare qualunque tipologia di rifiuto non previsto nelle norme del presente Regolamento;
 - d) scaricare rifiuti con modalità diverse da quelle prescritte e senza ottemperare agli obblighi imposti all'utente;
 - e) rovistare nei contenitori e tra i rifiuti di ogni genere;
 - f) prelevare e trasportare all'esterno del Centro qualsiasi rifiuto;
 - g) conferire, da parte di utenze non domestiche, rifiuti provenienti da lavorazioni industriali ed artigianali;
 - h) abbandonare, da parte di chiunque, rifiuti di qualunque genere fuori dalla recinzione del Centro di Raccolta;
 - i) attardarsi per qualsiasi ragione all'interno del Centro di Raccolta dopo il conferimento dei rifiuti.

All'interno del centro di raccolta non verranno effettuate operazioni di disassemblaggio di rifiuti ingombranti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Al fine di garantire che la movimentazione all'interno del centro di raccolta avvenga senza rischi di rottura di specifiche componenti di RAEE (circuiti frigoriferi, tubi catodici, eccetera) saranno:

- scelte idonee apparecchiature di sollevamento escludendo l'impiego di apparecchiature tipo ragno;
- assicurata la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili;
- mantenuta l'integrità della tenuta nei confronti di liquidi o dei gas contenuti nei circuiti.

Art. 12 – Controlli

1. Al fine di assicurare un'adeguata gestione del Centro ed il corretto conferimento da parte delle utenze è prevista la possibilità di effettuare attività di controllo e sanzionamento dei comportamenti irregolari a cura della Polizia Municipale e delle figure eventualmente incaricate, compresi gli operatori di cui all'art. 3 del presente Regolamento (oltre alle autorità di controllo previste dalla normativa vigente in materia).
2. I CRC sono dotati di sistema di videosorveglianza. Le informazioni registrate nel corso del controllo costituiscono dati personali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 196/2003.
3. Saranno predisposti cartelli che avvertono ed indicano la presenza dell'impianto di

videoregistrazione. Le registrazioni effettuate saranno utilizzate al solo ed esclusivo scopo di prevenire ed individuare le infrazioni connesse all'abbandono dei rifiuti in conformità a quanto stabilito con provvedimento del 29.11.2000 dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

4. Eventuali scarichi abusivi saranno pertanto segnalati alle competenti autorità ai sensi di legge. E' facoltà del gestore verificare la tipologia del rifiuto conferito; in caso di difformità da quanto dichiarato dal conferente, il conduttore, fatto salvo l'obbligo del conferente di provvedere all'immediato asporto del rifiuto autorizzato, si riserva le giuste azioni conseguenti.

Art. 13 – Sanzioni – Determinazione e procedimento di applicazione

1. Le violazioni al presente Regolamento, fatte salve quelle previste e punite dal D.Lgs. n. 152/2006 e da altre normative specifiche in materia, a norma del disposto dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, sono punite con le seguenti sanzioni amministrative:
- l'inosservanza delle prescrizioni impartite con il presente Regolamento è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di 100,00 € ed un massimo di 1.000,00 € per ogni infrazione contestata, ad eccezione dei casi individuati alla successiva lettera b);
 - l'inosservanza delle prescrizioni per ciascuno dei casi indicati è soggetta all'irrogazione delle seguenti sanzioni amministrative a favore dei soggetti competenti per legge:

Violazione	Importo	
	Minimo	Massimo
Presso i Centri di Raccolta:		
Abbandono dei rifiuti ingombranti all'esterno dei Centri (art. 255 D.Lgs. 152/2006) da parte di persone fisiche	€ 200,00	€ 600,00
Abbandono dei rifiuti non ingombranti all'esterno dei Centri (art. 255 D.Lgs. 152/2006) da parte di persone fisiche	€ 100,00	€ 500,00
Conferimento di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori ma all'interno dei Centri	€ 50,00	€ 500,00
Conferimento di rifiuti di diversa tipologia da quella a cui i contenitori sono destinati all'interno dei Centri	€ 100,00	€ 500,00
Cernita, rovistamento e prelievo dei rifiuti all'interno dei contenitori o in altro modo accumulati all'interno dei Centri	€ 50,00	€ 500,00
Conferimento di rifiuti da parte di utenti non iscritti a ruolo/TIA all'interno dei Centri, salvo diverse disposizioni	€ 50,00	€ 500,00
Conferimento di rifiuti speciali non assimilati provenienti da utenze non domestiche	€ 50,00	€ 500,00
Danneggiamento delle strutture del Centro di Raccolta	€ 50,00	€ 500,00
Mancato rispetto delle disposizioni impartite dall'addetto al controllo	€ 50,00	€ 500,00
Accumulo materiale potenzialmente infiammabile oltre le quantità minime consentite	€ 200,00	€ 600,00

- Sono fatti salvi i diritti di terzi o della società di raccolta e della società pubblica di recupero e trattamento per il risarcimento di danni subiti causati da conferimenti difformi dalle normative previste dal presente Regolamento.
- Per tutte le sanzioni previste da questo Regolamento si applicano i principi e le procedure previsti dalla Legge n. 689/81 e s.m.i.
- L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 71 della Legge n. 689/81 nonché a ricevere gli eventuali scritti difensivi entro 30 giorni da parte del trasgressore è il Responsabile

del Servizio individuato dall'Amministrazione competente.

5. E', comunque, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni amministrative e/o penali già previste da altre leggi vigenti in materia ed in particolare dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Art. 14 Gestione rifiuti – pesi e oneri trattamento

1. Tutti i rifiuti in ingresso al Centro di Raccolta saranno di norma pesati (con pesa tarata presso centro autorizzato) e codificati in modo da assicurare un'adeguata ripartizione degli oneri di trattamento ed una corretta attribuzione dei pesi ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata.

Nelle attività di pesatura verranno rilevati i seguenti dati:

- ora e data delle operazioni;
 - numero progressivo di pesata;
 - codici numerici di identificazione (codice CER del rifiuto, Targa automezzo, produttore, etc.);
 - valori di peso lordo, tara e peso netto.
2. I rifiuti in ingresso conferiti dalle utenze non domestiche dovranno essere contabilizzati nel rispetto dell'Allegato Ia, paragrafo 6, D.M. Ambiente 8 Aprile 2008 e s.m.i.
 3. Il gestore è tenuto a compilare la scheda rifiuti avviati a recupero/smaltimento dal Centro di Raccolta, secondo il modello previsto dall'Allegato Ib del D.M. 13 Maggio 2009.

Art. 15 – Responsabilità

1. L'Amministrazione Comunale è da ritenersi sollevata ed indenne da ogni responsabilità e/o danno, in caso di dolo e/o colpa del Gestore del Centro, ovvero di violazione da parte di quest'ultimo degli obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.
2. Qualora all'interno del Centro si verificassero incidenti causati dal mancato rispetto da parte degli utenti delle indicazioni impartite dal Gestore o previste nel presente Regolamento, la responsabilità è direttamente imputabile ai conferitori, ritenendo in tal modo sollevati il Gestore e l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.

Art. 16 – Osservanza di altre disposizioni

1. In caso di non funzionamento o parziale funzionamento degli impianti tecnologici a servizio dei CRC i servizi dovranno essere immediatamente sospesi dal Gestore e lo stesso dovrà adoperarsi senza indugio per il completo ripristino dell'efficienza degli impianti. In casi di particolari gravità il Gestore oltre alla sospensione del servizio dovrà prontamente sgomberare il CRC da tutto il materiale ivi depositato.
2. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, in materia di rifiuti urbani, in materia di tutela igienico-sanitaria e di sicurezza e salute dei lavoratori.

Art. 17 – Danni e risarcimenti

1. Il gestore è responsabile di qualsiasi danno, a chiunque causato, nell'attività di conduzione del Centro di Raccolta. Esso è tenuto, pertanto, al risarcimento dei predetti danni, anche per gli importi che eccedono i massimali delle polizze assicurative stipulate.
2. I soggetti conferenti sono responsabili dei danni arrecati nell'utilizzo del Centro di Raccolta e sono conseguentemente tenuti al risarcimento.
3. Il Comune non risponde dei danni causati dal gestore e dai soggetti conferenti.

Art. 18 – Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo ed abroga tutti i regolamenti riguardanti le materie disciplinate dal

Regolamento medesimo ed in contrasto con lo stesso.